



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 42 del 26-05-2023

Adunanza Straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **21:00** è stato convocato il Consiglio Comunale presso la residenza municipale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Dott. Esposito Giuseppe, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **16** componenti il Consiglio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Amà Alessandro – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Capatti Elena
Farina Diego
Berneschi Martina

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pagnoni Fabrizio	Presente	Colombari Antonella	Presente
Capatti Elena	Presente	Amà Alessandro	Presente
Tosi Davide	Presente	Farina Diego	Presente
Grandi Alessandro	Presente	Bassi Enrico	Presente
Tumiati Antonio	Presente	Berneschi Martina	Presente
Bruciaferri Enrico	Presente	Celati Anna	Presente
Bertelli Carlo	Presente	Tumiati Clara	Presente
Barbi Denis	Presente	Caleffi Monica	Assente
Rossetti Michela	Presente		

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000

Si dà atto che:

- 1) la discussione del presente argomento è registrata e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90;
- 2) sono presenti gli Assessori: Grandi Simone, Pirani Cristiano;
- 3) giustifica l'assenza la Consigliera Caleffi Monica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA le deliberazione n.ri 15 e 16 del 23/02/2023, dichiarate immediatamente eseguibile, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 07/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 per l'assegnazione delle risorse finanziarie;

VISTI gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le*

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;

VISTO l'art. 41 comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:

«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

.... omissis

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»;

ATTESO CHE il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

DATO ATTO CHE i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

RICONOSCIUTO, ai sensi dei vigenti principi contabili, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

DATO ATTO CHE, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

DATO ATTO CHE al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

CONSIDERATO CHE il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

PRESO ATTO CHE:

- con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna n. 16/2023 depositata in data 16/01/2023, in accoglimento del ricorso avverso la esclusione dalla graduatoria scuola materna a.s. 2022/2023 il Comune di Copparo è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata nella misura di € 2.000,00, oltre spese generali e oneri come per legge;
- con la nota acquisita al prot. 6759 del 29/03/2023 l'avvocato difensore di questo Ente trasmette i seguenti conteggi relativi alle somme dovute dal Comune di

Copparo in esecuzione della Sentenza n. 16/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna in argomento:

onorari liquidati in sentenza	Euro	2.000,00
Spese generali 15%	Euro	300,00
Imposta di bollo	Euro	2,00
Cassa Avvocati 4%	Euro	
		92,08
spese esenti (contributo unificato)	Euro	650,00
totale	Euro	3.044,08

CONSIDERATO CHE la sentenza di cui sopra non è stata notificata al Comune dalla controparte ma è opportuno comunque procedere al soddisfo della stessa;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo di euro 3.044,08 trova la necessaria copertura finanziaria nell'esercizio 2023 attraverso la parziale applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 dell'avanzo accantonato al bilancio di previsione 2023/2026 come da variazione allegata al presente atto;

RICHIAMATA la propria delibera n. 28 del 28/04/2023 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art.227 del d.lgs n. 267/2000;

ATTESO CHE attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

RITENUTO CHE, per tutto quanto sopra esposto, stante la provvisoria esecutività della sentenza per evitare aggravii di spesa derivanti da eventuali procedure esecutive che dovessero essere attivate in caso di decorso dello "spatium solvendi" in favore delle P.A., si ritiene necessario provvedere, senza indugio, al pagamento delle somme liquidate in sentenza, previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in parola;

RIBADITO CHE:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo Segreteria e Comunicazione Servizi Scolastici ed Educativi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Bilancio Economato sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. n.267/2000;

UDITA l'illustrazione da parte dell'assessore Grandi e gli interventi dei consiglieri Bassi e Berneschi;

PRESO ATTO della discussione e delle relazioni riportate nel documento accluso (Allegato Interventi);

Con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Farina Diego, Bassi Enrico, Berneschi Martina, Celati Anna, Tumiati Clara), astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto che il revisore ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, **allegato** al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna n. 16/2023 depositata in data 16/01/2023, con la quale l'ente è stato condannato al rimborso delle spese legali quantificate come segue:

onorari liquidati in sentenza	Euro	2.000,00
Spese generali 15%	Euro	300,00
Imposta di bollo	Euro	2,00

Cassa Avvocati 4%	Euro	92,08
spese esenti (contributo unificato)	Euro	650,00
totale	Euro	3.044,08

- 4) Di procedere all'applicazione dell'avanzo accantonato come risultante dal rendiconto 2022 per la quota di euro 3.044,08 già destinato al giudizio in oggetto una volta sorto e alla variazione al bilancio il tutto come da prospetti **allegati**;
- 5) Di demandare al responsabile del Settore n. 1 Amministrativo Segreteria Comunicazione Servizi Scolastici ed Educativi l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 6) Di dare atto che resta ferma ed impregiudicata qualsivoglia azione di rivalsa dovesse ritenersi necessaria nell'interesse dell'Ente;
- 7) Di trasmettere, a cura del Settore n. 2 Bilancio Economato copia della presente alla Sez. Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge 289/2002;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato;

con separata votazione il suo esito è il seguente: voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Farina Diego, Bassi Enrico, Berneschi Martina, Celati Anna, Tumiate Clara), astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Amà Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
Esposito Giuseppe

Proposta N. 26
RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA, COMUNICAZIONE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18-05-2023

IL RESPONSABILE
Sattin Rita
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22-05-2023

IL RESPONSABILE
F.to Rasconi Gaia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Copparo (FE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 9 del: 07-04-2023
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2023	313.348,24	3.044,08	316.392,32	356.927,43	3.044,08	359.971,51
		2024	344.941,00	0,00	344.941,00			
		2025	344.941,00	0,00	344.941,00			
	Totale Programma 3	2023	313.348,24	3.044,08	316.392,32	356.927,43	3.044,08	359.971,51
		2024	344.941,00	0,00	344.941,00			
		2025	344.941,00	0,00	344.941,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	5.502.590,99	3.044,08	5.505.635,07	6.200.626,59	3.044,08	6.203.670,67
		2024	4.698.884,60	0,00	4.698.884,60			
		2025	4.183.223,66	0,00	4.183.223,66			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2023	43.457,00	0,00	43.457,00	59.650,08	-3.044,08	56.606,00
		2024	43.457,00	0,00	43.457,00			
		2025	43.457,00	0,00	43.457,00			
	Totale Programma 1	2023	43.457,00	0,00	43.457,00	59.650,08	-3.044,08	56.606,00
		2024	43.457,00	0,00	43.457,00			
		2025	43.457,00	0,00	43.457,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2023	340.404,41	0,00	340.404,41	59.650,08	-3.044,08	56.606,00
		2024	338.333,41	0,00	338.333,41			
		2025	338.333,41	0,00	338.333,41			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2023	37.918.733,65	3.044,08	37.921.777,73	42.312.925,05	0,00	42.312.925,05
		2024	29.977.967,11	0,00	29.977.967,11			
		2025	26.008.699,19	0,00	26.008.699,19			

Comune di Copparo (FE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 9 del: 07-04-2023
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	2023	13.832,05	3.044,08	16.876,13			
	2024	0,00	0,00	0,00			
	2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2023	37.918.733,65	3.044,08	37.921.777,73	40.166.103,97	0,00	40.166.103,97
	2024	29.977.967,11	0,00	29.977.967,11			
	2025	26.008.699,19	0,00	26.008.699,19			